



COMUNE DI FORLÌ **CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta del 25 Marzo 2025

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 25 Marzo 2025 alle ore 15:00 in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l'intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

N.	Cognome e nome Consigliere	Pr.	As.	N.	Cognome e nome Consigliere	Pr.	As.
1	ASCARI RACCAGNI ALESSANDRA	X		18	MARABINI GIULIO	X	
2	BARTOLINI DAMIANO		X	19	MASSA ELISA	X	
3	BENTIVOGLI ALBERTO JUNIOR	X		20	MEZZACAPO DANIELE		X
4	BRUNELLI EROS		X	21	MORGAGNI FEDERICO	X	
5	BUCCI GIOVANNI	X		22	PALA VINICIO	X	
6	CATALANO MARCO	X		23	PIERI ENRICO	X	
7	CATTANI FLAVIA	X		24	POGGI LORETTA	X	
8	CEREDI LORIS	X		25	POMPIGNOLI MASSIMILIANO	X	
9	COLANGELO ELENA		X	26	RAGNI FABRIZIO	X	
10	CRISPINO LUCIA	X		27	RINALDINI GRAZIANO	X	
11	D'AIELLO ALFONSO CRISTIAN	X		28	SARAGONI DANIELA		X
12	FAGNOLI GABRIELLA	X		29	SCIRRI DIANA	X	
13	FARNETI PAOLO		X	30	TASSINARI CRISTINA	X	
14	GALLOZZI LEONARDO	X		31	VALLI MICHELE		X
15	GASPERINI ALESSANDRO	X		32	VERSARI GIULIA	X	
16	GENTILI ALBERTO		X	33	ZATTINI GIAN LUCA		X
17	LEUCCI MATTEO	X					

TOTALE PRESENTI: 24

TOTALE ASSENTI: 9

Partecipa il Segretario Generale LUCA UGUCCIONI.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri CATTANI FLAVIA, LEUCCI MATTEO, RAGNI FABRIZIO.

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri PETETTA GIUSEPPE, BONGIORNO VINCENZO, BASSI EMANUELA, BARTOLINI LUCA, SANSAVINI ANGELICA, BRAVI KEVIN, CICOGNANI VITTORIO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente LORIS CEREDI pone in discussione il seguente argomento:

OGGETTO n. 15

**REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -
ADEGUAMENTO**

In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio, Loris Ceredi, introduce la proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio comunale concernente l'oggetto.

Successivamente il Presidente passa la parola all'Ass. Cicognani che illustra l'argomento.

Il Presidente apre poi la discussione, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, inerente l'istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF e, in particolare, l'art.1 comma 3, che prevede la possibilità per i comuni di disporre, con apposito regolamento, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale nella misura massima di 0,8 punti percentuali e il comma 3 bis, che prevede la facoltà di stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

DATO ATTO CHE:

- L'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, prevede che, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, *“i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività”*. La soglia di esenzione, di cui al c. 3 bis dell'art.1 del D.Lgs. n.360/1998, deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento di suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- Ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo aliquote differenziate sulla base degli specifici scaglioni di reddito individuati;

ATTESO CHE, questa Amministrazione:

- Con deliberazione consiliare n. 240/55657 del 17.12.1999 ha deciso di avvalersi, a partire dall'anno di imposta 2000, della facoltà prevista dalle norme, istituendo l'addizionale comunale all'IRPEF. Diversi sono stati gli interventi operati nel corso degli anni in relazione alle aliquote e alla soglia di esenzione, attualmente fissata in 15.000,00 Euro;
- Con deliberazione consiliare n. 32 del 16.05.2022, al fine di conformarsi all'articolazione degli scaglioni prevista dal 1° gennaio 2022 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), di cui al DPR n. 917/1986, ha adottato le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF con la seguente modulazione, mantenendo invariata la soglia di esenzione:
 - scaglione fino a 15.000,00 euro: aliquota 0,55 per cento;
 - scaglione oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro: aliquota 0,60 per cento;
 - scaglione oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: aliquota 0,78 per cento;
 - scaglione oltre 50.000,00 euro: aliquota 0,79 per cento.
- Con deliberazione consiliare n. 29 del 15.04.2024, sulla base delle disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 216/2023, ha determinato, le aliquote di seguito specificate, in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF, che, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del TUIR, di cui al DPR 917/98, per il solo anno 2024, passano da quattro a tre:
 - scaglione fino a 15.000,00 euro: aliquota 0,55 per cento;
 - scaglione oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro: aliquota 0,55 per cento;
 - scaglione oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: aliquota 0,78 per cento;
 - scaglione oltre 50.000,00 euro: aliquota 0,79 per cento.

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dalla Legge 30/12/2024 n. 207 “Legge di Bilancio 2025”, nello specifico:

- l'art. 1 comma 2 lett. a) che approva uno strutturale riordino delle aliquote dell'IRPEF, previste dall'art. 11 c. 1 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 -T.U.I.R., che, a decorrere dal 1/1/2025, si confermano le seguenti:
 - fino a 28.000,00 euro: aliquota 23 per cento;
 - scaglione oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: aliquota 35 per cento;
 - scaglione oltre 50.000,00 euro: aliquota 43 per cento.
- l'art. 1 comma 750 che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF prevista dall'art. 11, comma 1, del TUIR, in deroga all'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e all'art. 172 comma 1 lett. c) del DLgs. 267/2000, consente ai comuni, per il periodo d'imposta 2025, di approvare entro il 15 aprile 2025 le delibere comunali per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali comunali Irpef.

CONSIDERATO CHE:

- le modifiche agli scaglioni, introdotte dal D.Lgs. 216/2023, che comportano la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote, sono adottate in attuazione della L. 9 agosto 2023 n. 111 “Delega al governo per la riforma fiscale” e finalizzate a realizzare la revisione del sistema d'imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevedendo la graduale riduzione, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica,
- confermare le medesime aliquote deliberate per l'anno d'imposta 2024 e in particolare la misura dello 0,55% per la fascia di reddito da € 0 a € 28.000, oltre a costituire un segnale di attenzione per i redditi bassi e medi, va ad incidere per il principio di progressività su tutte le fasce di reddito;
- le simulazioni di gettito sul portale del federalismo fiscale, attualmente possibili sui redditi dei contribuenti relativi all'anno 2022, riportano con tali aliquote una previsione di gettito per l'anno 2025 compatibile con le previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027 finalizzate a garantire i servizi a favore dei cittadini oltre che gli equilibri di bilancio;

RITENUTO, pertanto, di mantenere, a decorrere dall'anno 2025, inalterate le medesime aliquote già deliberate per l'anno 2024, nonché la soglia di esenzione;

ATTESO CHE sono stati adottati i seguenti strumenti di programmazione dell'Ente:

- Delibera di C.C. n. 7 del 14/01/2025 avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025 - 2027 e verifica stato di attuazione del Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 al 30 giugno 2024";
- Delibera di C.C. n. 8 del 15/01/2025 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2025 - 2027",
- Delibera di G.C. n. 11 del 31/01/2025 avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione 2025 - 2027 – approvazione";
- Delibera di G.C. n. 32 del 14/02/2025 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2025-2027 – approvazione;
- le variazioni ai suddetti documenti intervenute in corso d'anno;

DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento è il funzionario titolare di posizione organizzativa "Gestione Tributi";

RICHIAMATI, altresì:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 e l'art. 1, comma 169, Legge 296/2006 in base ai quali il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per

approvare i relativi regolamenti è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, se approvati entro tale termine, gli stessi hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il D.M. in data 24/12/2024, con cui il termine di approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali 2025-2027 è stato differito al 28/02/2025;
- in particolare il comma 750 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 che ha stabilito un termine derogatorio, fissato nel 15/4/2025, per consentire ai comuni di adottare la deliberazione consiliare di variazione delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale comunale IRPEF, in luogo del termine ordinario di legge, coincidente con quello per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO CHE la presente deliberazione va pubblicata sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, c. 15 e 15 bis del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, c.8, del DLGS 23/2011;

VISTI i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni, dal Dirigente del Servizio Servizi Finanziari, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione;

ACQUISITO il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Con votazione effettuata in forma palese mediante procedimento elettronico, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 28 (entrati Farneti, Mezzacapo, Valli, Zattini)

- Voti favorevoli: 17
- Voti contrari: 0
- Votanti: 17
- Astenuti: 10 (Bucci, Cattani, Gasperini, Marabini, Massa, Morgagni, Poggi, Rinaldini, Scirri, Valli)

DELIBERA

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, ai sensi dell'art. 1 del DLGS 360/98 e successive modificazioni:

1. DI DETERMINARE, a decorrere dall'anno 2025, le aliquote di seguito specificate, differenziate secondo criteri di progressività del sistema tributario, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF, così come previsti dall'art. 11 c.1 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 - TUIR e precisamente:

Scaglioni di reddito	Aliquota (%)
Da € 0 a € 28.000,00	0,55
Da oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,78
Oltre € 50.000,00	0,79

2. DI CONFERMARE la soglia di esenzione in € 15.000;

3. DI MODIFICARE, con decorrenza 1 gennaio 2025, il Regolamento per l'Applicazione dell'Aliquota di Compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), come risulta dal testo allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;

4. DI INCARICARE il Servizio Servizi Finanziari della pubblicazione del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, al fine di procedere agli adempimenti conseguenti, con votazione effettuata in forma palese mediante procedimento elettronico, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 27 (entrati Farneti, Mezzacapo, Valli, Zattini, uscito Rinaldini)

- Voti favorevoli: 17
- Voti contrari: 0
- Votanti: 17
- Astenuti: 9 (Bucci, Cattani, Gasperini, Marabini, Massa, Morgagni, Poggi, Scirri, Valli)

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.